



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 del 08.09.2014

OGGETTO

Approvazione tariffe TASI anno 2014

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 04.09.2014
Dott. Giuseppe Di Biase
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 04.09.2014
Dott. Giuseppe Di Biase
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e comma 4 - lett. d) - D.Lgs. n. 267/2000, in data 08.09.2014
Dott.ssa Maria Teresa Oreste

L'anno duemilaquattordici, addì **otto** del mese di **settembre**, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 9,00, in grado di prima convocazione, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

1	DI FAZIO Pasquale	No	13	DONATIVO Giuseppe	Si
2	CRISTIANI Antonietta	Si	14	SINIGAGLIA Sergio	Si
3	BUCCI Carmine	Si	14	SINESI Sabino	Si
4	CAPOZZA Antonio N.	No	16	CAPORALE Sabino A.	Si
5	CASTROVILLI Antonio	Si	17	VENTOLA Francesco	Si
6	FILIPPONE Edoardo	Si	18	DI PALMA Nicola	No
7	DIAFERIO Giuseppe	Si	19	PETRONI Maria Angela	Si
8	PELLEGRINO Cosimo	Si	20	MATARRESE Giovanni	Si
9	SELVAROLO Sabina	Si	21	DI NUNNO Saverio	No
10	METTA Giuseppe	Si	22	LANDOLFI Nadia Giovanna	Si
11	IACOBONE Giovanni M.	No	23	SABATINO Antonio S.	Si
12	IMBRICI Fortunato	Si	24	PAPAGNA Luciano Pio	Si
			25	LA SALVIA Ernesto - Sindaco	Si

CONSIGLIERI PRESENTI N. 20 - ASSENTI N. 5.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: D'Aulisa Sabino, FACCIOLONGO Sabino, LUPU Laura Simona, PISCITELLI Leonardo, ZANNOLFI Cosimo.

PRESIEDE LA SEDUTA IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Giovanni MATARRESE

ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE

In prosecuzione di seduta, il **Vice Presidente del Consiglio Comunale**, Consigliere Matarrese, pone in discussione il punto n. 2 iscritto all'o.d.g. ad oggetto: "Approvazione tariffe TASI anno 2014".

L'Assessore alla Finanze, Laura Simona Lupu, avuta la parola dà lettura della proposta di deliberazione.

Il Consigliere Sabatino (Io Canosa), avuta la parola, precisa che discutere delle tariffe senza considerarne l'effetto sul bilancio di previsione è una discussione monca. Sarebbe stato auspicabile portare il provvedimento con il bilancio. E' ammirevole la difesa degli uffici comunali da parte del Sindaco. Cambiamenti sono sempre possibili. Un assessore, oltre la pedissequa lettura della proposta, dovrebbe evidenziare perché si arriva a questa tassazione. Nella precedente proposta l'aliquota era 1 per mille ed oggi 1,7 per mille. E' cambiato anche il costo dei servizi, valutando le proposte del 23 maggio, 28 agosto e del 8 settembre. Chiede perché qualche mese fa si stabiliva l'1 per mille. Altri comuni hanno già predisposto i bilanci di previsione.

Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, precisa che questa tassa non la vorrebbe adottare nessuno; si colpisce l'abitazione principale; applicare l'1,7 per mille all'abitazione principale significa far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta. Si voterà contro, perché occorre discutere organicamente l'intero aspetto delle finanze, compreso il bilancio. Se il personale è insufficiente, lasciamo solo i dirigenti, se la politica nonostante la buona volontà, non può fare niente. L'amministrazione deve poter incidere, decidere, altrimenti che si sta a fare. Chiede se si è in grado, nei prossimi 20 giorni, di approvare il bilancio. Si chiede perché assumersi questa responsabilità politica. Se lo si condivide, invita ad andare avanti. Chiede perché chi abita in periferia ed ha 10 lampioni deve pagare quanto chi sta in centro. Non si è fatta una valutazione di cosa è un costo indivisibile. Non si dica che è colpa del passato o del governo centrale.

L'assessore alle Finanze, Laura Simona Lupu, avuta la parola, precisa che la norma prevede l'inserimento a discrezione dell'amministrazione comunale; dei servizi indivisibili non può farsi una ripartizione per zona, tra centro e periferia. E' la prima volta che si sente una tale affermazione. La ripartizione dei servizi non è frutto di una scelta casuale, ma di due mesi di confronti sui costi dell'ente. Nel bilancio di previsione i dati forniti dagli uffici, negli importi, sono stati rettificati. Altri comuni hanno preferito aumentare la tassazione, per incrementare i servizi. La scelta dell'amministrazione è stata quella di ridurre, nella misura possibile, la tassazione. A fronte di un aumento di € 350.000,00, di cui € 200.000,00 per il Piano di Zona ed € 150.000,00 per il servizio connettività, si è cercato di ridurre o calmierare la tassazione pur di mantenere i servizi.

Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.), avuta la parola, precisa che l'aliquota dell'1,7 per mille è la risultanza di analisi; la maggioranza si è orientata per il mantenimento dei servizi esistenti, migliorandone, laddove possibile, qualcuno. Raggiungere l'equilibrio di bilancio ha comportato tempo. L'aliquota minima, raggiunta, è l'ultima prevista. Il Comune di Bisceglie ha un'aliquota al 2,5 per mille, Andria si accinge a fare altrettanto. Si è cercato il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, garantendo i servizi esistenti.

Il Consigliere Sabatino (Io Canosa), avuta la parola, per replica, ritiene che ci siano affermazioni contraddittorie. Solo la maggioranza ha fatto l'analisi del bilancio, poi si chiede alla minoranza un atto di fede che richiede una partecipazione costruttiva, esprimendo la sua opinione su determinate voci di spesa. La tassazione è argomento delicato, che deve vedere la condivisione di tutti. C'è una asimmetria informativa, che non consente di esercitare alla minoranza le stesse prerogative della maggioranza.

Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.), avuta la parola, per replica, chiede al Dirigente del II Settore Finanze, se qualcuno della minoranza ha chiesto di accedere ai dati del bilancio.

Il Vice Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale la proposta di deliberazione in atti, che viene approvata, avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri Presenti: n. 20

Consiglieri assenti: n. 5 (Di Fazio, Capozza, Iacobone, Di Palma, Papagna)

Voti Favorevoli: n. 13

Voti Contrari: n. 7 (Caporale, Ventola, Petroni, Matarrese, Di Nunno, Landolfi, Sabatino).

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

L'assessore alle Finanze dott.ssa Laura Simona Lupu propone l'approvazione del seguente provvedimento:

Il Dirigente dott. Giuseppe Di Biase, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, riferisce quanto segue

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 dell'art. 1 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 dell'art. 1 della medesima legge prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della stessa legge, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Considerato che: ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della sopracitata legge, per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Rilevato che :

- ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la componente IMU della I.U.C, a decorrere dall'anno 2014, non si applica:

1. all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
4. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
7. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rilevato che :

- Il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;
- Per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere fornite dal Comune in favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio in favore di particolari soggetti;
- Il comma 688 come modificato dal comma 12 quater della Legge 89/2014 di conversione del D.L. 66/2014 prevede che: Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: *“A decorrere dall'anno 2015, i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione*

delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i Comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del **18 settembre 2014**; a tal fine, i Comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il **10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale**. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'Interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'Interno comunica all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli Comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale. L'Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di Solidarietà Comunale nel medesimo anno”.

Considerato che le spese correnti dei servizi indivisibili relativi alla pubblica sicurezza e vigilanza, servizio manutenzione delle strade e del verde pubblico, e di pubblica illuminazione ammontano ad € 2.199.206,95, come riportati nella tabella di seguito indicata:

Calcolo Servizi Indivisibili	Costo	somme a detrarre	totale
<i>spese illuminazione pubblica</i>	€803.676,39		€ 803.676,39
<i>spese manutenzione verde pubblico</i>	€132.418,12	-€ 49.500,00	€ 82.918,12
<i>spese manutenzione strade</i>	€286.402,93		€ 286.402,93
<i>spese per pubblica sicurezza e vigilanza</i>		€60.000,00	€ 1.026.209,51
	€1.317.209,51	€126.000,00	
		€105.000,00	
TOTALE			€2.199.206,95
Gettito presunto TASI			€ 949.845,63
percentuale di copertura			€43,19

Ritenuto di assicurare con il gettito TASI una copertura parziale delle suddette spese correnti per servizi indivisibili per un importo di € 949.845,63 pari al 43,19% del loro costo totale, al netto delle somme finanziate da altre entrate di € 2.199.206,95, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione, per l'anno 2014, delle seguenti aliquote TASI:

1. **nella misura del 1,7 per mille per le seguenti casistiche:**

- Abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A9;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, in quanto assimilate ad abitazione principale e, tenuto conto che qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta, e la restante parte, ossia il 90% è posta a carico del titolare del diritto reale;
- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto il diritto, come chiarito dal MEF, che ne sorge è assimilato ad un diritto reale;
- Unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

2. *nella misura ordinaria del 1 per mille* per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

3. *aliquota TASI ridotta nella misura di 0 (zero) punti percentuali per:*

- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- Tutti i fabbricati, non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, e le aree fabbricabili soggetti all'IMU;
- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché le relative pertinenze;

Richiamati :

- L'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge n. 448 del 28 dicembre 2011 che prevede: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali omissis È stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- L'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede, quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- Il decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al **28 febbraio 2014** del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione;
- Il decreto del ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al **30 aprile 2014**;
- Il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 che ha differito ulteriormente il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2014 al **31 luglio 2014**;
- Il decreto del 18 luglio 2014 pubblicato sulla GU n. 169 del 23.07.2014 con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2014 al **30 settembre 2014**;

Visto il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 08.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il regolamento IUC;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente Settore Finanze;

Dato atto del visto di conformità apposto, ai sensi dell'art. 97 commi 2° e 4° del D. Lgs. n. 267/2000, dal Segretario Generale;

A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente, con n. 13 favorevoli e n. 7 contrari (Caporale, Ventola, Petroni, Matarrese, Di Nunno, Landolfi, Sabatino). (risultano assenti i Consiglieri: Di Fazio, Capozza, Iacobone, Di Palma, Papagna)

DELIBERA

1. **Di determinare**, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente trascritte, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote TASI:

1. *nella misura del 1,7 per mille per le seguenti casistiche:*

- Abitazione principale e relative pertinenze (classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A9;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, in quanto assimilate ad abitazione principale e, tenuto conto che qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta, e la restante parte, ossia il 90% è posta a carico del titolare del diritto reale;
- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto il diritto, come chiarito dal MEF, che ne sorge è assimilato ad un diritto reale;
- Unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

2. *nella misura ordinaria del 1 per mille* per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

3. *aliquota TASI ridotta nella misura di 0 (zero) punti percentuali per:*

- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- Tutti i fabbricati, non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, e le aree fabbricabili soggetti all'IMU;

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché le relative pertinenze;
2. **Di dare atto che** il comma 682 della legge 147/2013 prevede la necessità di procedere all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
 3. **Di ritenere** necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, come indicati nella tabella in narrativa riportata, da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 4. **Di dare atto infine che** il comma 688 come modificato dal comma 12 quater della Legge 89/2014 di conversione del D.L. 66/2014 prevede che: Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: *“A decorrere dall'anno 2015, i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i Comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i Comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.*

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'Interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'Interno comunica all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale. L'Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della rassegna per il reintegro del Fondo di Solidarietà Comunale nel medesimo anno”;

5. **Di inviare**, a cura del Settore Finanze, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui al precedente punto 4 (10 settembre 2014).

=====

Con successiva e separata votazione, su proposta del Consigliere Donativo, il Consiglio Comunale, con n. 13 voti favorevoli e n. 7 contrari (Caporale, Ventola, Petroni, Matarrese, Di Nunno, Landolfi, Sabatino). (risultano assenti i Consiglieri: Di Fazio, Capozza, Iacobone, Di Palma, Papagna), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito, per l'imminente scadenza del termine del 10 settembre 2014, sopraindicato.

=====

La consigliera Petroni (P.D.L.), avuta la parola, chiede la sospensione del Consiglio, per una pausa, per un'ora.

Il Sindaco chiede di sospendere per mezz'ora. La Consigliera Petroni ritira la sua proposta.

Il Vice Presidente, quindi, pone in votazione in forma palese per alzata di mano la proposta del Sindaco, di sospensione dei lavori per mezz'ora, che viene approvata all'unanimità dai n. 21 Consiglieri presenti e votanti. (risultano assenti i Consiglieri: Di Fazio, Capozza, Iacobone, Di Palma, Papagna). Poi, annunciato l'esito della votazione, sospende i lavori (Sono le ore 14,35) ed avverte che i lavori riprenderanno alle ore 15,05.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Teresa ORESTE

Il Presidente del Consiglio

Dott. Pasquale DI FAZIO

SI ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____
ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, li _____

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li _____

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli